

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Verbale di accordo

Il giorno 20 maggio 2021, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Enel S.p.a.**, rappresentata da: Stratta , Bruno, Palumbo, Stellato, Capitani, Chianese

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

1. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Nell'ambito della società **Enel S.p.a.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 15. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
3. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
4. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Enel Italia S.p.a.**, rappresentata da: Bruno, Palumbo, Capitani, Stellato,  
Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

5. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
6. Nell'ambito della società **Enel Italia S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 337 L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
7. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
8. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**e-distribuzione S.p.a.**, rappresentata da: Bruno, Panone, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Bertolli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

9. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
10. Nell'ambito della società **e-distribuzione S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 1.530 L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
11. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
12. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l.** , rappresentata da:

Bruno, Coffaro, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Bertolli

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

13. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
14. Nell'ambito della società **Enel Global Infrastructure and Networks S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 30. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
15. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
16. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021, utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Enel Global Services S.r.l.** , rappresentata da: Bruno, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

17. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
18. Nell'ambito della società **Enel Global Services S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n. 88. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
19. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
20. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Enel Energia S.p.a.**, rappresentata da: Bruno, Strangis, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

21. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
22. Nell'ambito della società **Enel Energia S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le province in cui ha sede la società risultano essere n 174. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
23. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
24. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Servizio Elettrico Nazionale S.p.a.**, rappresentata da: Bruno, Strangis, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

25. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
26. Nell'ambito della società **Servizio Elettrico Nazionale S.p.a**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 203. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
27. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
28. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Accordo sindacale aziendale**  
attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

**Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Enel X Italia S.r.l.**, rappresentata da: Bruno, Trebbi, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

29. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
30. Nell'ambito della società **Enel X Italia S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 8. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo.
31. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
32. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

## **Accordo sindacale aziendale**

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

### **Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Enel X S.r.l.** , rappresentata da: Bruno, Trebbi, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

33. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
34. Nell'ambito della società **Enel X S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 3. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
35. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
36. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

## **Accordo sindacale aziendale**

attuativo dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

### **Verbale di Accordo**

Il giorno 20 maggio 2021 , utilizzando sistema di videoconferenza, si sono incontrati ed hanno definito il presente accordo

TRA

**Enel Sole S.r.l.**, rappresentata da: Bruno, Trebbi, Palumbo, Capitani, Stellato, Chianese, Caliendo

E

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Falcinelli, Sorrentino, Tudino, Ottino

FLAEI, rappresentata dai sigg: Testa, Froli, Marras, Saotta, Spitale

UILTEC, rappresentata da sigg.: Pirani, Bottaro, Cozzolino

Visto

- ✓ L'art. 4, commi da 1 a 7 ter della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto

- ✓ dell'accordo quadro di regolamentazione nel Gruppo Enel dell'art. 4, legge 28 giugno 2012, n. 92 sottoscritto in data odierna, che demanda agli accordi Aziendali delle Società del Gruppo Enel la quantificazione e ripartizione dei dipendenti interessati dalle misure dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter della citata legge di riforma del mercato del lavoro;
- ✓ che il presente accordo, che attua ed integra l'accordo quadro sottoscritto in data odierna è stipulato tra la società e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale ai sensi e per gli effetti del citato art.4, comma 1, legge n. 92/2012

## Le Parti

concordano quanto segue

37. Per far fronte alla contrazione strutturale dell'organico, le Parti danno attuazione all'art. 4, commi 1- 7 ter della legge n. 92/2012 e richiamano l'accordo quadro di regolamentazione sottoscritto in pari data che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
38. Nell'ambito della società **Enel Sole S.r.l.**, i dipendenti potenzialmente interessati distribuiti su tutte le provincie in cui ha sede la società risultano essere n 17. L'INPS effettuerà la relativa istruttoria rispetto alle adesioni volontarie raccolte per accertare gli effettivi aventi titolo .
39. Le cessazioni del rapporto verranno effettuate nel corso del 2021, 2022, 2023 e 2024, con ultima decorrenza di accesso all'esodo il 1° gennaio 2025
40. Nel caso in cui l'istruttoria dell'Inps dovesse evidenziare situazioni individuali attualmente carenti dei requisiti per l'accesso alla prestazione di art. 4 per le quali si rende necessario un approfondimento, le Parti concordano che tali situazioni potranno rientrare nell'ambito di applicazione del presente accordo, purché la certificazione dell'Inps dei requisiti individuali prescritti sia prodotta entro il termine utile per le decorrenze di accesso all'esodo nell'ambito del piano di vigenza dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.